

Determinazione n. 339 del 08-07-2020

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA, RIGUARDANTE L'INTRODUZIONE DI CANI, GATTI E ANIMALI DA COMPAGNIA.

Il sottoscritto Vittorio Gazale, Direttore dell'Ente, come da Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27 del 04.02.2020;

VISTA la legge 6.12.1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 2002 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara";

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2002 che istituisce il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara;

VISTO il D.M. del M.A.T.T.M. n.230 del 29.07.2015 "Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara";

VISTO il Bilancio di previsione del Parco nazionale dell'Asinara per l'anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 11.02.2020;

VISTA la determinazione n. 278 del 07 luglio 2016 con la quale l'Ente Parco individuava nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale le aree nelle quali era consentito introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia;

VISTA la nota con nostro prot. n. 1487/2020 della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente per oggetto *"attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della legge 394/91 – deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07/2020, Disciplinare Integrativo al Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara. Anno 2020"*, con la quale viene negata la proposta di estensione nella loro interezza aree urbane la possibilità di introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia;

VISTO il comma 3 dell'art. 12 *"Introduzione cani, gatti e altri animali da compagnia"* del Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara, in cui è consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco;

CONSIDERATO che a causa del blocco delle attività conseguenti all'emergenza COVID-19 non è stato possibile realizzare quanto prescritto dal comma 3 art. 12 del regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara citato;

ACCERTATA la propria competenza;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di annullare la Determinazione n. 278 del 07/07/2016 con la quale si individuano le aree urbane come zone per l'introduzione dei cani, gatti e altri animali da compagnia;
2. di dare mandato alla struttura tecnica di predisporre gli atti per l'individuazione delle su dette aree allestite, come da indicazione del comma 3 art. 12 del regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara;
3. di dare diffusione della presente determinazione e di quanto prescritto dal Regolamento del Parco in materia di introduzione cani, gatti e altri animali da compagnia, attraverso il sito ufficiale del Parco, agli Organi di Vigilanza e tutti gli Operatori di fruizione e attività commerciali presenti e operanti nel Parco Nazionale e nell'Area Marina Protetta;
4. di dare mandato alla struttura tecnica a predisporre gli atti conseguenti;
5. di predisporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni.

Porto Torres, 08-07-2020

Il Direttore
Vittorio Gazale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Attestato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.